

**Misure per la prevenzione
della corruzione
e per la trasparenza
di GEOWEB S.p.A.**

ALLEGATO 1
Elenco delle Fattispecie Corruttive

1. La nozione di Pubblica Amministrazione, Pubblico Ufficiale e Incaricato di Pubblico Servizio

Ai fini delle Misure Anticorruzione e Trasparenza di Geoweb si intende per “Pubblica Amministrazione” (di seguito, anche solo ‘PA’) il complesso di autorità, organi ed agenti cui l’ordinamento affida la cura dell’interesse pubblico nazionale, comunitario o internazionale.

Rientrano pertanto in tale definizione tutte le istituzioni pubbliche nazionali, comunitarie ed internazionali, i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio.

In particolare, si intende per “PA” lo Stato o qualsiasi Ente Pubblico nonché gli Stati, gli Enti, le Comunità di cui all’art. 322 *bis* del c.p., gli Enti competenti in materia di adempimenti previdenziali (Inps, ecc.), di sicurezza e igiene sul lavoro (Ispettorato del lavoro, USSL/ASL, VVFF, ecc.), ovvero di materie specifiche delegate alle Authority con leggi speciali.

Quanto alla nozione di “Pubblico Ufficiale”, l’art. 357 c.p. fa riferimento al soggetto che *“eserciti una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”*, dovendosi in particolare ritenere che *“è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo dei poteri autoritativi e certificativi”*.

Esempi di Pubblico Ufficiale possono essere:

- funzionari dello Stato (ad es., Presidenza della Repubblica, Parlamentari, Ministri, funzionari ministeriali);
- funzionari degli Enti Pubblici locali (Regioni, Province, Comuni);
- funzionari di Autorità Pubbliche (ad es., Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas);
- rappresentanti Autorità di Bacino;
- funzionari delle ASL;
- personale ASP, Corpo Forestale, Consorzio di Bonifica, SORICAL;
- medici convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale;
- dipendenti di una Università quando esercitano una potestà certificativa e/o autorizzativa;
- notai;
- militari dell’Esercito, della Marina e della Guardia di Finanza;
- militari dell’Arma dei Carabinieri;
- appartenenti alla Polizia di Stato;
- appartenenti al corpo dei Vigili Urbani o dei Vigili del Fuoco;
- funzionari delle Università, dell’ANAS, dell’Agenzia delle Dogane, dell’Ufficio dell’Esproprio, dell’Ufficio Provinciale del Lavoro;
- amministratori di enti pubblici economici;
- guardie giurate;
- dipendenti Comunità Montane, Soprintendenze dei Beni Paesaggistici e dei Beni Archeologici;
- dipendenti ENAC e ENAV.

Assume, inoltre, rilevanza la nozione di “Incaricato di Pubblico Servizio” delineata dall’art. 358 c.p., il quale dispone che devono essere ricompresi in tale categoria “*coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio*”, intendendosi per tale “*un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale*”.

Esempi di Incaricato di un Pubblico Servizio possono essere:

- funzionari SOGEI;
- funzionari del Consiglio Nazionale dei Geometri;
- dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale;
- funzionari di enti privati che svolgono un pubblico servizio (ad es., GSE, GME)
- funzionari dell’ARPA;
- funzionari dell’INPS e INAIL;
- funzionari dell’Agenzia delle Entrate.

2. Reati considerati ai fini delle Misure Anticorruzione di Geoweb

1. Peculato (art. 314 c.p.)

La fattispecie in esame – che vede quale soggetto attivo il pubblico ufficiale, nonché i soggetti incaricati di pubblico servizio – concerne le condotte con cui tali soggetti si appropriano di denaro o altra utilità di cui ne hanno il possesso, o comunque la disponibilità, in forza del loro ufficio o servizio. In sostanza, tale reato punisce le condotte di appropriazione indebita che ledono il buon andamento, il prestigio e gli interessi patrimoniali della pubblica amministrazione sotto il profilo del doveroso rispetto da parte dei suddetti soggetti pubblici della destinazione dei beni dei quali dispongono per la realizzazione delle finalità del loro ufficio o servizio.

2. Peculato mediante profitto dell’errore altrui (art. 316 c.p.)

Tale fattispecie si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, nell’esercizio delle sue funzioni e del suo servizio, giovandosi dell’errore altrui, riceve o ritiene indebitamente denaro o altra utilità.

3. Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato, di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 316-ter c.p.)

L’iniziale clausola di riserva (salvo che il fatto costituisca reato previsto dall’art. 640-bis c.p.) determina l’applicabilità di tale fattispecie solo qualora non sia configurabile l’ipotesi di truffa ai danni dello Stato, prevista e punita per l’appunto dall’art. 640-bis c.p. Il reato in esame si concretizza, dunque, nell’indebito conseguimento, per sé o per altri, di fondi, comunque denominati, concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti pubblici o dalle Comunità europee,

mediante l'utilizzo di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero nella omissione di informazioni dovute.

4. Truffa in danno dello Stato, di altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

Tale fattispecie rileva ai fini della Legge 190 solo con riferimento all'ipotesi aggravata di cui all'art. 640, comma 2, n. 1 c.p. L'ipotesi si configura nel caso in cui un qualunque soggetto, con artifici o raggiri tali da indurre in errore la controparte, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno dello Stato o di altro Ente pubblico. Trattasi di reato a dolo generico, per la cui consumazione è necessario che ricorrano tanto il profitto per il privato quanto il danno per lo Stato; l'assenza di tali elementi determina la necessaria qualificazione delle condotte fraudolente come ipotesi di truffa tentata e non consumata.

Il reato appare configurabile, in particolare, nel caso in cui un ente interessato all'aggiudicazione di una gara fornisca alla PA documenti o informazioni non veritiere, così risultando aggiudicatario della gara medesima; qualora detto evento non si verifichi, come detto, il delitto non potrà dirsi consumato ma solo tentato perdurando comunque la rilevanza ai della prevenzione della corruzione, pur con conseguenze più lievi sul piano afflittivo.

5. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Tale fattispecie consta dei medesimi elementi costitutivi della truffa semplice (art. 640 c.p.) ma rappresenta una più grave ed autonoma fattispecie in quanto l'ingiusto profitto per il privato è rappresentato da contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri Enti pubblici o delle Comunità europee. Tale ipotesi si distingue dunque da quella prevista e punita *ex art.* 640, co. 2 n. 1 c.p. per la diversa natura del profitto, mentre si distingue dall'ipotesi di cui all'art. 316-*ter* c.p. per le diverse e più gravi modalità della condotta, che nella fattispecie in esame risulta più marcatamente connotata da comportamenti fraudolenti.

6. Frode informatica (art. 640-ter c.p.)

Tale ipotesi – rilevante con particolare riguardo alla forma aggravata per l'essere il fatto commesso a danno dello Stato o di altro Ente pubblico – si configura nel caso in cui, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico, o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, si procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno dello Stato o di altro Ente pubblico.

Il reato è aggravato se commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

7. Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

La fattispecie in esame - che vede quale soggetto attivo il pubblico ufficiale, nonché i soggetti incaricati di pubblico servizio e che determina l'insorgere di una responsabilità penale anche in capo al privato - viene comunemente qualificata come corruzione impropria, poiché il soggetto pubblico riceve la dazione o la promessa di una retribuzione che non gli è dovuta per compiere, omettere, ritardare o rilasciare atti (determinando un vantaggio in favore dell'offerente) da intendersi ricompresi nei suoi doveri d'ufficio. In sostanza, l'atto compiuto a fronte della dazione o della promessa rientra tra quelli conformi ai doveri di ufficio. Il reato si consuma nel momento in cui il pubblico ufficiale accetta la dazione o la promessa, indipendentemente dal fatto che l'atto d'ufficio sia già stato compiuto (corruzione impropria susseguente) o debba ancora essere compiuto (corruzione impropria antecedente). Viceversa, qualora la dazione o la promessa non vengano accettate si verserà nella diversa ipotesi di istigazione alla corruzione, di cui all'art. 322 c.p. e dunque sarà ravvisabile una responsabilità penale solo ed esclusivamente in capo al privato. Parimenti, nella diversa ipotesi in cui sia il pubblico ufficiale ad avanzare la richiesta senza trovare alcun riscontro adesivo da parte del privato, la responsabilità penale graverà solo in capo al pubblico ufficiale, il quale sarà chiamato a rispondere del delitto previsto e punito dall'art. 322 c.p.

In pratica, ciò che caratterizza la corruzione e rappresenta la linea di confine tra tali ipotesi e la più grave fattispecie di concussione di cui all'art. 317 c.p., risiede nella posizione sostanzialmente paritetica che qualifica il rapporto tra pubblico ufficiale e privato: nelle ipotesi di corruzione, i due soggetti raggiungono un accordo senza che nessuno dei due assuma una posizione di prevalenza sull'altro, sicché risultano entrambi penalmente responsabili, eccezion fatta per la già citata ipotesi della istigazione alla corruzione non seguita da un atteggiamento adesivo della controparte.

8. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

Tale fattispecie, connotata come quella di cui all'art. 318 c.p. da un rapporto paritetico tra pubblico ufficiale e privato, se ne differenzia in virtù del fatto che l'atto richiesto al pubblico ufficiale (al quale, anche in questo caso vanno equiparati i soggetti indicati tra gli artt. 320 e 322-bis c.p.) a fronte della dazione o della promessa di denaro o di altra utilità, risulta contrario ai doveri d'ufficio. In particolare, la condotta può concretizzarsi in una omissione o in un ritardo nel compimento di un atto di ufficio ovvero nel compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio. Anche in questo caso, a nulla rileva che la dazione o la promessa intervengano prima dell'omissione, del ritardo o del compimento dell'atto (corruzione propria antecedente) ovvero dopo (corruzione propria susseguente).

Va considerato, infine, che il codice penale prevede per la corruzione propria una circostanza aggravante speciale (art. 319-bis c.p.), applicabile ogni qualvolta il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni, ovvero, ed è questo l'aspetto certamente più rilevante ai nostri fini, la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

9. Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Tale fattispecie si configura nell'ipotesi in cui i fatti di corruzione propria (art. 319 c.p.) o impropria (art. 318 c.p.) sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Gli elementi costitutivi del reato dunque coincidono esattamente con quelli dei delitti di corruzione richiamati dalla norma in esame, eccezion fatta per l'elemento soggettivo, posto che l'intenzione dei soggetti attivi deve essere appunto quella di concludere l'accordo criminoso proprio per alterare l'esito di un procedimento a vantaggio di una parte.

10. Concussione (art. 317 c.p.)

La concussione è il più grave dei delitti contro la PA e si distingue dall'ipotesi di corruzione per la diversa natura del rapporto tra pubblico ufficiale e privato: mentre corrotto e corruttore si trovano in una posizione di sostanziale parità, il concusso versa in una posizione di soggezione rispetto al pubblico ufficiale, sicché si vede costretto o comunque indotto a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità al pubblico ufficiale che abusa della sua qualità o dei suoi poteri. In tale ipotesi, è ravvisabile una responsabilità penale solo ed esclusivamente in capo al pubblico ufficiale, mentre il privato andrà qualificato come persona offesa.

11. Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.)

Il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità si configura come una forma "attenuata" di concussione da cui differisce per diversi aspetti fra i quali l'elemento de "l'induzione" (e non della "costrizione") ed il fatto che soggetto attivo del reato può essere anche l'incaricato di pubblico servizio.

12. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Le disposizioni di cui all'art. 318 c.p. (Corruzione per l'esercizio della funzione) e 319 c.p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) si applicano anche all'incaricato di pubblico servizio.

13. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

L'istigazione alla corruzione si configura nel caso in cui, dinanzi ad un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli. Il reato, pertanto, si configura con la semplice promessa di danaro o di altra utilità finalizzata a indurre il pubblico ufficiale a compiere un atto del suo ufficio ed il rifiuto del pubblico ufficiale.

14. Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

In forza dell'applicazione dell'art. 321 c.p. è altresì punito chiunque dà o promette al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio denaro od altra utilità (di cui alle fattispecie sopra richiamate).

15. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

Il reato si configura allorquando la medesima condotta prevista per alcuno dei reati indicati in rubrica venga compiuta:

- nei confronti dei membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- nei confronti dei funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- nei confronti delle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- nei confronti dei membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- nei confronti di coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- nei confronti delle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali;
- nei confronti dei membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

16. Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

L'abuso d'ufficio è un reato particolarmente rilevante nell'ambito dei delitti contro la pubblica amministrazione che si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, nello svolgimento delle sue funzioni o servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di situazioni di conflitto di interessi, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

Come si ravvisa dalla formulazione della disposizione, la condotta tipica è molto generica e può estrinsecarsi in qualsiasi tipo di atto, interno od esterno, e in tutti quei comportamenti del soggetto pubblico da cui derivi un uso illegittimo e non ispirato agli interessi pubblici dell'amministrazione.

17. Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.)

La fattispecie in esame punisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che, mediante azione o omissione, riveli notizie d'ufficio o ne agevoli la conoscenza violando l'interesse della pubblica amministrazione alla loro segretezza. La norma richiede che la rivelazione o l'agevolazione debbano avvenire violando i doveri inerenti alla funzione o al servizio o abusando della qualità, precludendo la rilevanza penale di quei comportamenti che si possono ritenere legittimi alla stregua della normativa amministrativa di riferimento.

Il reato prevede una fattispecie plurisoggettiva necessaria impropria poiché è richiesto, ai fini della consumazione del delitto, che la notizia sia ricevuta da parte di colui al quale il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio la comunica.

La norma prevede poi due ulteriori figure di reato causate entrambe dall'avvalersi di notizie d'ufficio che devono rimanere segrete per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale o al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto.

18. Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.)

L'art. 328 c.p. prevede la sanzionabilità dei reati di rifiuto ed omissione di atti d'ufficio, distinti in due autonome fattispecie di reati.

Il rifiuto di atti d'ufficio è un reato che si configura nei casi in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio rifiuta, a fronte di una richiesta avanzata da chiunque, un atto del proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o sicurezza pubblica o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve compiere senza ritardo.

Il rifiuto dell'atto rileva solo se avviene indebitamente, ovvero contrariamente ai doveri posti da altre norme di legge o regolamenti, o da istruzioni o ordini superiori e se l'atto debba eseguirsi senza ritardo.

Quanto alla fattispecie dell'omissione, fuori dai casi appena menzionati, il reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, non avendo compiuto l'atto del suo ufficio, non lo compie neppure dopo la richiesta dell'interessato e non risponde a tale richiesta esponendone le ragioni del ritardo.

19. Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331 c.p.)

L'art. 331 c.p. configura un reato proprio che può essere commesso solo dagli imprenditori che, per l'attività concretamente svolta e la relativa disciplina normativa, sono al tempo stesso incaricati di un pubblico servizio o esercenti un servizio di pubblica necessità. Le condotte tipiche sono, in alternativa tra loro, l'interruzione del servizio e la sospensione del lavoro, le quali devono essere compiute in modo da turbare la regolarità del servizio. Pertanto, solo le interruzioni e le sospensioni del servizio che saranno idonee ad alterare significativamente le prestazioni dovute potranno assumere rilevanza penale.

20. Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

Il reato si configura allorché un soggetto, fuori dei casi di concorso nei reati di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione e corruzione in atti giudiziari, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere a sé o ad altri denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

21. Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)

La disposizione di cui all'art. 353 c.p. incrimina l'impedimento o il turbamento di una gara o l'allontanamento dalla stessa di concorrenti attraverso l'uso di mezzi intimidatori o fraudolenti. La fattispecie si riferisce agli interventi illeciti, commessi attraverso i mezzi tassativamente previsti dalla norma, idonei ad alterarne il normale svolgimento di qualsiasi procedura, di carattere concorsuale, utilizzata per la scelta del contraente.

I beni protetti dalla norma sono, pertanto, sia il buon andamento della pubblica amministrazione, sotto il profilo della regolarità delle gare svolte da questa, che l'interesse dei soggetti privati al rispetto delle regole di gara nonché, più in generale, della collettività alla libertà della competizione.

22. Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.)

Il delitto di cui all'art. 353-bis c.p. mira a punire le condotte volte ad alterare il procedimento diretto all'emanazione di un bando di gara o di altro atto equipollente. Rilevano, quindi, ai fini dell'applicazione della legge penale, anche quelle condotte che si verificano prima dell'apertura di una gara pubblica, a prescindere dall'effettivo condizionamento delle modalità di scelta del contraente.

Come per il delitto di turbata libertà degli incanti, la fattispecie incriminatrice presenta un carattere plurioffensivo poiché volta a tutelare non solo l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione, sotto il profilo della regolarità nell'elaborazione del bando di gara, ma anche la libera iniziativa economica dei privati.

23. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (ar. 377-bis c.p.)

La previsione di cui all'art. 377-bis c.p. intende sanzionare ogni comportamento diretto ad influenzare la persona chiamata dinanzi all'Autorità Giudiziaria a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale o in altri procedimenti connessi. Tale influenza può avere ad oggetto l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, al fine di celare elementi "compromettenti" a carico di un determinato ente, con evidente interesse del medesimo.

La norma mira a tutelare il corretto svolgimento dell'attività processuale contro ogni forma di indebita interferenza.

24. Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Il reato si configura allorché l'amministratore di una società commerciale o di altro ente privato (o il direttore generale, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, il sindaco, il liquidatore e coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza dei predetti soggetti), anche per interposta persona, sollecita o riceve, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accetta la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà.

La disposizione in esame prevede la responsabilità penale anche di coloro che abbiano dato o promesso l'utilità non dovuta nonché della società per cui operano.

La fattispecie si potrebbe manifestare nell'ambito della gestione dei rapporti con fornitori, consulenti, agenti e controparti contrattuali. In particolare, nell'ambito dell'attività di selezione e gestione degli stessi si potrebbe manifestare il reato di corruzione mediante la promessa o la dazione di denaro o altra utilità ad un dipendente della società fornitrice, allo scopo di indurlo a concludere un contratto di fornitura di beni, servizi o consulenze a condizioni (economiche e/o contrattuali) particolarmente favorevoli per la Società.

3. Esempi di condotte di “malpractice” rilevanti

In aggiunta alle fattispecie delittuose indicate nel precedente par. 2, ai fini delle Misure Anticorruzione di Geoweb rilevano anche gli episodi di “malpractice”, di cui qui di seguito si fornisce un breve elenco a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Affidare, in ipotesi di urgenza, un incarico sempre allo stesso prestatore d'opera/fornitore/consulente non adoperando i dovuti criteri di selezione
- Fornire chiarimenti e/o dare informazioni più specifiche e pertinenti ad uno dei soggetti coinvolti nel processo di selezione al fine di agevolare la sua aggiudicazione dell'incarico/consulenza/fornitura
- Tenere un atteggiamento più benevolo nei confronti di un candidato rispetto ad un altro pur non violando specificatamente i criteri previsti per la selezione delle risorse umane
- Favorire lo sviluppo professionale di una risorsa aziendale a parità di curriculum e merito rispetto ad un'altra
- Provvedere al pagamento delle fatture non rispettando l'ordine cronologico di arrivo ma preferendo le fatture emesse da soggetti particolari
- Provvedere a sollecitare i pagamenti scaduti senza seguire l'ordine cronologico, dando priorità a determinati soggetti ovvero sfavorendone altri.